

Circolare n. 4

22 gennaio 2020

DICHIARAZIONE IVA 2020

IN BREVE

Con Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 8938 sono stati approvati i modelli IVA/2020 e Iva Base/2020, relativi al 2019, **da presentare** nel periodo compreso fra il **1° febbraio e il 30 aprile 2020**.

Riferimenti:

-Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 8938 del 15.01.2020.

Le **principali novità** introdotte nel modello sono rappresentate dall'**istituzione dei quadri VP e VQ** nonché dall'inserimento, nel frontespizio, della **casella per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità**, o dalla presentazione della garanzia, sulla base delle risultanze degli ISA.

QUADRO VP – LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Per consentire ai soggetti passivi che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019, nel Modello Iva 2020 relativo all'anno 2019 è stato introdotto il **quadro VP**.

Questo quadro presenta un contenuto analogo a quello dell'omonimo quadro della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva, salvo:


- la presenza nel rigo VP1 della casella "Liquidazione Iva di gruppo";
- la mancanza del rigo VP12 (interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali) riservato ai contribuenti trimestrali per opzione, in quanto non deve essere compilato relativamente al quarto trimestre.

La compilazione del quadro VP permette di accorpere due adempimenti (uno comunicativo e l'altro dichiarativo).

Per usufruire di tale possibilità, però, **la dichiarazione deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**. Poiché il 29 febbraio 2020 cade di sabato, il modello Iva 2020 relativo al 2019 potrà essere presentato **entro il 2 marzo 2020**.

QUADRO VQ – VERSAMENTI PERIODICI OMESSI

Come chiarito anche dalle istruzioni ministeriali del Modello Iva 2020 relativo al 2019, alla determinazione del **totale iva a credito da esporre al rigo VL33** concorrono solo i versamenti effettuati, pertanto nel modello Iva 2020 è stato istituito il **quadro VQ** per consentire ai soggetti passivi interessati di determinare il credito maturato anche a seguito di versamenti di imposta periodici non spontanei, ovvero conseguenti al ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o alla notifica di cartelle di pagamento.



QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI

	1 Anno	2 Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	3 Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	4 IVA periodica versata o seguito di comunicazioni in anni precedenti	5 IVA periodica versata o seguito di comunicazione di irregolarità	6	7	8	9	10
VQ1	IVA periodica versata o seguito di cartelle di pagamento	Credito maturato	Codice fiscale	Modulo	Gruppo					
	.00	.00	.00	.00	.00					.00
VQ2										
	.00	.00	.00	.00	.00					.00

Nel quadro VQ occorre indicare, tra l'altro, i seguenti dati:

- l'anno di imposta cui si riferisce l'Iva periodica non versata (colonna 1);
- la differenza, se positiva, fra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata, risultanti, rispettivamente, dai campi 2 e 3 del rigo VL30 della dichiarazione relativa al periodo di imposta del punto precedente (colonna 2);
- la differenza, se positiva, tra il credito "potenziale", ossia quello che si sarebbe generato se l'Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL 33 della dichiarazione annuale di cui sopra (colonna 3);
- l'ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno di imposta indicato nella colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazione di irregolarità (colonna 5) o della notifica di cartelle di pagamento (colonna 6), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione del modello Iva 2019 per il 2018 e quella di presentazione del modello Iva 2020 per il 2019.

L'ammontare del credito che matura per effetto di questi versamenti è pari alla differenza, se positiva, tra:

- la somma degli importi esposti nelle colonne 5 e 6;
- il maggiore fra zero e la differenza degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4.

L'ammontare del credito che matura per effetto di tali versamenti è riportato nel rigo VL12 campo 1 e concorre alla determinazione del saldo annuale IVA.


Nel rigo VL30 (ammontare dell'iva periodica) sono stati introdotti due nuovi campi riguardanti l'imposta relativa al 2019 versata, fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità o della notifica di cartelle di pagamento.

FRONTESPIZIO – CASELLA PER L'ESONERO DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'

Il nuovo modello dichiarativo, rispetto al precedente, recepisce anche la possibilità di segnalare l'esclusione dall'obbligo di apporre il visto di conformità o di prestare la garanzia patrimoniale, prevista per i soggetti passivi che raggiungono un determinato livello di affidabilità (**almeno 8**) in base agli ISA; l'agevolazione concerne coloro che, in **possesso dei requisiti derivanti dall'applicazione degli ISA**, intendano compensare orizzontalmente il credito Iva annuale per un importo **compreso tra i 5.000 e i 50.000 euro annui**.

La soglia dei 50.000 euro è riferita a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2020 ed è da ritenersi cumulativa di tutti i crediti Iva, comprendendo sia il credito annuale che i crediti trimestrali.

La casella dovrà, dunque, essere barrata da parte di quei contribuenti che hanno maturato un credito Iva annuale nel 2019 ed avendo raggiunto un livello di affidabilità ISA almeno pari all'8



per il periodo di imposta 2018, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione di garanzia patrimoniale al fine di poter utilizzare il suddetto credito.

In relazione ai crediti Iva annuali maturati nel 2019, si evidenzia comunque che:

- per un importo **non superiore a 5.000 euro annui**, resta ferma la possibilità di compensare orizzontalmente il credito già a decorrere dal 01.01.2020, anche senza che sia stata presentata la dichiarazione;
- per importi **superiori a 5.000 euro annui (ma fino ad Euro 50.000)**, da parte di soggetti che **beneficiano dell'esonero dal visto in ragione dell'applicazione degli Isa**, permane l'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione Iva** e la compensazione è possibile a partire dal **decimo giorno successivo alla presentazione del modello**;
- **per tutti gli altri soggetti** e per importi superiori ad euro 5.000 annui corre l'obbligo di **apposizione del visto di conformità** ed è necessario attendere **dieci giorni dall'invio della dichiarazione per procedere** alla compensazione degli importi a credito evidenziati dalla dichiarazione.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitatesse.

Cordiali saluti.

Merloni Raffaella
Raffaella Merloni